

**ORDINANZA DI APPLICAZIONE
DEL REGOLAMENTO PARROCCHIALE PER L'ASSEGNAZIONE DEI FONDI
DELLA ZONA RESIDENZIALE D'INTERESSE COMUNALE (RIC)**

Il Consiglio parrocchiale della Parrocchia di Cresciano

visti

- l'art. 58 delle Norme di attuazione del Piano Regolatore comunale (NAPR)
- il Regolamento parrocchiale per l'assegnazione dei fondi della zona residenziale d'interesse comunale , segnatamente l'art. 12,

o r d i n a :

Art. 1 Informazione (art. 6 Regolamento)

¹ Ai fini dell'assegnazione dei fondi della zona RIC il Consiglio parrocchiale provvede ad una opportuna informazione preventiva dei potenziali interessati.

² La facoltà di chiedere l'assegnazione dei fondi viene in particolare pubblicata agli albi comunale e parrocchiale, con l'indicazione delle relative condizioni e modalità.

Art. 2 Modalità per l'inoltro delle richieste di assegnazione (art. 5 Regolamento)

¹ Le richieste di assegnazione devono essere inoltrate al Consiglio parrocchiale per lettera raccomandata.

² I richiedenti devono in particolare

- a) indicare il luogo di origine, il luogo dell'attuale domicilio, se l'attuale abitazione è detenuta in proprietà, in affitto o altra forma, lo stato della famiglia
- b) confermare gli impegni ed intenzioni di cui all'art. 5.1 lett. a) e b) del Regolamento
- c) indicare i fondi detenuti in proprietà da essi o dai membri della famiglia nel Comune di Cresciano (art. 5.1 lett. c Regolamento; vedi inoltre art. 3 seguente).

³ Nell'avviso pubblico, come pure successivamente nell'ambito dell'esame delle richieste, il Consiglio parrocchiale può richiedere altre informazioni o documenti atti a permettere la verifica dell'adempimento dei requisiti di cui all'art. 5.1 del Regolamento.

Art. 3 Proprietà nel Comune di Cresciano (art. 5.1 lett. c Regolamento)

¹ Il requisito di cui all'art. 5.1 lett. c del Regolamento deve essere adempiuto per tutti i membri della famiglia del richiedente (moglie, figli).

² Fa stato la situazione al momento dell'entrata in vigore del Regolamento.

Art. 4 Criteri di assegnazione (art. 5.2 Regolamento)

¹ In caso di più richieste per un medesimo fondo, lo stesso viene assegnato secondo i seguenti criteri, in ordine di priorità:

- a) domicilio nel Comune di Cresciano
- b) giovani coppie con figli
- c) rispetto dei limiti di reddito e sostanza stabiliti dalla legge federale che promuove la costruzione di abitazione sull'accesso, alla proprietà
- d) origine nel Comune di Cresciano

² Nel caso in cui nessuno dei criteri di cui al precedente capoverso 1 permetta di stabilire una priorità, fa stato l'ordine cronologico di presentazione delle richieste, ritenuto che

a) fa stato la data del timbro postale

b) in caso di richieste inoltrate in medesima data, si procede all'estrazione a sorte.

Art. 5 Contratto di compravendita (art. 6.2 Regolamento)

¹ Il contratto di compravendita deve essere stipulato entro 60 giorni dalla crescita in giudicato della decisione di assegnazione del fondo.

² Esso dovrà riprendere e concretizzare i vincoli stabiliti nel Regolamento e nella presente ordinanza.

³ Il contratto potrà essere sottoscritto solo previo deposito del prezzo di acquisto presso il notaio incaricato.


⁴ In caso di mancato adempimento delle condizioni di cui ai capoversi 1 e 3 la decisione di assegnazione si riterrà automaticamente decaduta, senza diritto ad alcuna indennità per il richiedente.

Art. 6 Ricorsi

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso alla Commissione di ricorso indipendente, secondo l'art. 22 della Legge sulla Chiesa cattolica del 16 dicembre 2002.

PER IL CONSIGLIO PARROCCHIALE

Il Presidente:



Alberto Previtali



Il Segretario a.i.:



Giulietto Zanotta

Cresciano, 13 giugno 2007